

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 86/2006****del 7 luglio 2006****che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue.

1. Ai punti 7 (seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio), 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) e 9 (seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 L 0014:** direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).»

2. Al punto 10 (terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0014:** direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).»

3. Al punto 10a (direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32005 L 0014:** direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

“La designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE, né il mandatario per la liquidazione dei sinistri è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE.”

⁽¹⁾ GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14.

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/14/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.